

## Regolamento

### ART. 1 (Iscrizione)

L'iscrizione ad ASPAM dei Soci Ordinari o Aderenti prevede che gli interessati inviino domanda scritta al Presidente dell'Associazione. Tale domanda, che si effettua compilando l'apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla privacy, comporta la conoscenza dello Statuto e l'accettazione dei suoi articoli. Il modulo di iscrizione deve essere accompagnato dalla firma consensuale del Delegato Regionale o di un membro del Consiglio Nazionale. L'iscritto ha l'obbligo di versare puntualmente la quota sociale, il cui importo viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Nazionale.

### ART. 2 (Condizioni)

I requisiti minimi necessari per ottenere l'iscrizione sono quelli elencati nell'art. 3 dello Statuto.

### ART. 3 (Nomina e Decadenza)

Spetta al Consiglio Nazionale valutare le domande e concedere l'iscrizione ai Soci. Il Consiglio Nazionale può deliberare la decadenza di un suo componente secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto. Può inoltre dichiarare decaduti i Soci che non abbiano versato da almeno due anni la quota associativa, e non si siano messi in regola entro tre mesi dal ricevimento del sollecito scritto del Segretario Nazionale, anche per quanto riguarda eventuali arretrati.

### ART. 4 (Esclusione)

Cessano di appartenere all'Associazione i membri decaduti, o coloro che comunichino per iscritto tale volontà al Consiglio Nazionale, oppure coloro che vengano esclusi. L'esclusione può avvenire: a) per aver assunto iniziative in contrasto con gli intenti e con gli scopi statutari, comunque non consone con le linee programmatiche indicate dal Consiglio Nazionale; b) per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali e di immagine. L'esclusione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale. In ogni caso il Socio, escluso o decaduto, avrà facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Probiviri.

### ART. 5 (Cariche sociali)

Possono accedere alle cariche sociali esclusivamente i Soci Ordinari e i Soci Fondatori. Per ricoprire una delle cariche sociali è necessario che il Socio candidato, al 31 dicembre dell'anno che precede quello dell'elezione, risulti iscritto all'ASPAM da almeno due anni consecutivi. È inoltre necessario che il candidato sia regolarmente iscritto per l'anno in corso. È vietato ricoprire più di una carica sociale, tranne che per casi eccezionali e su disposizione del Consiglio Nazionale. Se una carica sociale viene ricoperta per meno di un anno solare, tale periodo di tempo non sarà considerato ai fini della eventuale rieleggibilità.

#### Cariche sociali

- ▶ **Presidente Nazionale:** ricopre la carica per uno o, al massimo, due mandati consecutivi, al termine dei quali continuerà a far parte del Consiglio Nazionale in veste di Past-President per tutto il tempo nel quale resterà in carica il suo successore o chi dovesse eventualmente sostituirlo. In seguito il Presidente, per potersi candidare a cariche sociali, dovrà rispettare la pausa di un mandato.
- ▶ **Vicepresidente Nazionale:** resta in carica per uno o, al massimo, due mandati consecutivi, al termine dei quali potrà candidarsi solo e unicamente alla carica di Presidente. In caso di mancata elezione non potrà accedere a cariche sociali per un mandato. Il Vicepresidente è in posizione di *incoming* per la successione alla presidenza, che potrà avvenire solo previa approvazione elettorale da parte dell'Assemblea Generale.

- **Consiglieri Nazionali, Revisori dei Conti e Proviviri:** possono accedere alle rispettive cariche al massimo per due mandati consecutivi. Poi dovranno rispettare la pausa di un mandato.  
Per comprensibili motivi, la pausa di un mandato non sarà obbligatoria per chi nel frattempo dovesse, eventualmente, essere eletto Presidente.

## **ART. 6 (Sostituzioni)**

In caso di dimissioni, o di decadenza, o di esclusione, o di assenza a tempo indefinito, le sostituzioni avverranno nel seguente modo:

- a) Presidente: verrà sostituito dal Vicepresidente;
- b) Vicepresidente: verrà sostituito dal Consigliere Nazionale più anziano in ordine di iscrizione o, se necessario, in ordine di età;
- c) Consiglieri Nazionali: saranno sostituiti dai primi non eletti, purché questi risultino ancora regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) Segretario e Tesoriere Nazionali: saranno sostituiti da uno dei Consiglieri, in seguito a delibera da parte del Consiglio Nazionale. Tale sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile;
- e) Revisori dei Conti e Proviviri: saranno sostituiti dai loro supplenti. In tale eventualità il ruolo di supplente sarà assunto dal primo dei non eletti nel Collegio di competenza;
- f) Delegati Regionali e Delegati Provinciali: saranno sostituiti da Soci Ordinari o Soci Fondatori su delibera del Consiglio Nazionale;
- g) Past-President: per ovvie ragioni non può essere sostituito e pertanto la sua carica resterà vacante per tutto il periodo del mandato presidenziale.

Qualora, per obiettiva impossibilità, non si potesse procedere ad una o più sostituzioni previste dal presente Articolo, ad esse provvederà un'Assemblea Generale Straordinaria indetta nel più breve tempo possibile.

## **ART. 7 (Scadenza mandati)**

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali devono svolgersi immediatamente dopo la scadenza del triennio di mandato; comunque non oltre un mese dopo tale scadenza. I nuovi eletti si insedieranno entro trenta giorni dalla loro elezione.

## **ART. 8 (Convocazione dell'Assemblea Generale)**

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria all'inizio di ogni mandato su convocazione del Presidente Nazionale. Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate dal Presidente, in seguito a sua iniziativa personale, o su delibera del Consiglio Nazionale, o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci Ordinari. La convocazione deve avvenire con almeno trenta giorni di preavviso per mezzo della rivista dell'ASPAM e con comunicazione scritta a tutti i Delegati, Regionali e Provinciali. In tale preavviso devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. Nello stesso ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da non meno di venticinque Soci Ordinari. E' valida a tutti gli effetti in prima convocazione l'Assemblea che sia costituita da non meno della metà dei Soci Ordinari, comprese le eventuali deleghe. Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa sarà valida con qualsiasi numero di Soci Ordinari presenti.

## **ART. 9 (Elezioni)**

L'Assemblea Generale è diretta dal Presidente Nazionale. All'atto del suo insediamento viene nominato Segretario Assembleare uno dei Consiglieri Nazionali, preferibilmente il più anziano in ordine di iscrizione, o in ordine di età. Il Segretario Assembleare coadiuverà il Presidente e stilerà un sintetico verbale dei lavori. In apertura di Assemblea il Presidente nominerà una "Commissione di Controllo", composta da tre Soci Ordinari o Fondatori presenti, di cui uno assumerà funzioni direttive. Tale commissione resterà in carica fino alla chiusura della seduta assembleare e avrà il compito di verificare:

- 1) i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- 2) il diritto di voto dei singoli Soci.

Il Presidente Nazionale coordina l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione. Egli è garante dello Statuto e dirige l'Assemblea Generale e il Consiglio Nazionale. Partecipa inoltre, personalmente o tramite un suo delegato, ad ogni ufficiale manifestazione associativa a livello regionale. In ogni convocazione, per importanti motivi, il Presidente può richiedere la consulenza di tecnici, anche non Soci.

#### **ART. 10**

Il Vicepresidente Nazionale coadiuva il Presidente, e lo sostituisce in caso di impedimento.

#### **ART. 11**

Il Segretario Nazionale coordina l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione anche attraverso le Delegazioni Regionali. Redige sinteticamente i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale. Inoltre egli controlla e garantisce la regolarità degli aventi diritto al voto in sede di Assemblea Generale, nonché la regolarità di tutte le eventuali deleghe.

#### **ART. 12**

Il Tesoriere Nazionale tiene la contabilità e l'inventario dei beni. Predisponde inoltre il bilancio consuntivo e quello preventivo. Su mandato del Presidente effettua le operazioni di cassa e redige un registro dei beni posseduti dall'Associazione.

#### **ART. 13**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, i quali affideranno ad uno di essi l'incarico di Presidente. Del Collegio fa parte anche un membro supplente identificabile nel primo dei non eletti fra i candidati alla carica. Il supplente parteciperà alle riunioni del Collegio solo in seguito all'assenza di uno dei membri effettivi. I Revisori dei Conti si riuniscono almeno una volta l'anno. Hanno il compito di controllare la contabilità dell'Associazione vigilando sulla sua regolarità.

#### **ART. 14**

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, i quali nomineranno fra loro un Presidente. Il primo dei non eletti farà parte del Collegio. I Probiviri si riuniscono qualora vengano chiamati a risolvere, a norma di Statuto, controversie di ordine associativo, in merito alle quali venisse richiesto il loro inappellabile giudizio da Consiglio Nazionale.

#### **ART. 15**

Ogni Regione ha un'unica Sezione Regionale. Ogni Sezione Regionale è retta da un unico Delegato Regionale. I Delegati Regionali vengono nominati dal Consiglio Nazionale, il quale provvede a nominare anche i Delegati Provinciali, uno per provincia, su segnalazione del corrispondente Delegato Regionale. Nella necessità di doversi far sostituire, il Delegato Regionale potrà scegliere allo scopo, con il consenso del Segretario Nazionale, uno dei suoi Delegati Provinciali. I Delegati Regionali e i Delegati Provinciali resteranno in carica per il tempo di uno o al massimo, due mandati. L'eventuale riconferma non potrà avvenire prima della pausa di un mandato. Tuttavia, il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduto uno o più Delegati e sostituirli laddove lo ritenesse necessario.

Ciascuna Sezione Regionale ha la funzione di coordinare la vita associativa nel territorio di propria competenza. Le attività associative devono svolgersi in consonanza con le regole statutarie e comunque con le decisioni del Consiglio Nazionale.

Il Delegato Regionale convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea Regionale, con un preavviso scritto di due settimane diretto ai Soci. In tale preavviso devono essere elencati gli argomenti all'ordine del giorno.

Assemblee Regionali Straordinarie possono essere indette dal Delegato Regionale, o da almeno la metà dei Delegati Provinciali, o dal Consiglio Nazionale, o da un numero di iscritti della Regione interessata pari ad 1/3 degli aventi diritto al voto.

Tutte le iniziative sociali regionali devono essere comunicate con ragionevole anticipo al Segretario Nazionale.